



## Novità dall'AEEGSI sulle tariffe idriche 2016-2019

Pochi giorni fa, il 28 dicembre 2015, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con la **delibera 664/2015/R/idr** ha approvato il **Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2)**, definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi.

Il provvedimento conferma l'impostazione generale del Metodo Tariffario Idrico per il primo periodo regolatorio (Del. n. 643/2013), introducendo anche diversi elementi di novità.

In attesa della pubblicazione da parte dell'Autorità della documentazione mancante (modelli, formulari, etc) vi presentiamo una sintesi della nuova regolazione tariffaria (MTI-2):

### Scadenze

La predisposizione della proposta tariffaria da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito (o di altro soggetto competente come ad esempio il Comune), nonché la trasmissione all'AEEGSI, deve avvenire entro il 30 aprile 2016. Decorso tale termine, nel caso di inadempienza del soggetto competente, il gestore può attivare l'istanza sostitutiva prevista al punto 7.5 (e seguenti) della Del. 664/2015.

### Durata del periodo regolatorio

La delibera 664/2015/R/idr prevede una durata del **periodo regolatorio quadriennale** per la valorizzazione del moltiplicatore tariffario e delle componenti di costo riconosciute, con un aggiornamento biennale del valore della RAB, delle componenti di costo operative qualificate aggiornabili, delle eventuali modifiche relative al calcolo delle componenti degli oneri finanziari e fiscali. È inoltre possibile una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria su istanza motivata a fronte di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario.

### Moltiplicatore tariffario

Viene confermata la presenza del moltiplicatore tariffario "theta" da applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2015, nonché la previsione di un limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario.

A seconda dello schema regolatorio scelto, il limite del moltiplicatore tariffario varia da 1,055 a 1,09:

- schema I 1,06
- schema II 1,055
- schema III 1,065
- schema IV 1,085

- schema V 1,08
- schema VI 1,09

### Criteria di regolazione applicabili

Il nuovo MTI-2 prevede **tre distinte possibili regolazioni tariffarie:**

**1) Matrice per schemi regolatori:** tale metodologia viene confermata prevedendo però una matrice di sei schemi regolatori (anziché 4) nell'ambito della quale ciascun soggetto competente seleziona lo schema più appropriato in relazione:

- al fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- all'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore (principalmente legata a processi di aggregazione o a rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati);
- all'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore Opex medio pro capite medio (OPM) stimato con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore;

**2) Schema regolatorio virtuale,** nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito, in fase di aggregazione di gestioni, non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Tale schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali;

**3) Condizioni specifiche di regolazione,** a carattere individuale, che potranno essere declinate solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione, e avranno durata limitata e predefinita.

### Esclusioni dall'aggiornamento tariffario ( $\theta = 1$ )

Il provvedimento dispone che oltre alle casistiche già in essere nel primo periodo regolatorio (mancata adozione della Carta dei Servizi, fatturazione all'utenza domestica di un consumo minimo impegnato, mancata consegna degli impianti al gestore d'ambito, titolo ad esercire il servizio dichiarato invalido o su cui pende un contenzioso giurisdizionale) siano esclusi anche:

- tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito, cessati ex lege, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente;
- le gestioni che non forniscono l'attestazione di essersi dotati - alla data del 31 gennaio 2016 ovvero del 31 gennaio 2018 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2016-2017 e ai successivi aggiornamenti per gli anni 2018-2019) - delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo ai sensi del d.lgs. 31/01 e dell'effettiva applicazione delle richiamate procedure, nonché di ottemperanza alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia (verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo);
- le gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle componenti tariffarie specificamente istituite, tra cui la componente UI1.

Tali casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario hanno un'efficacia biennale, ad eccezione di quella prevista dal comma 10.1, ove l'esclusione opera per tutto il periodo regolatorio ovvero fino al subentro da parte del gestore legittimo affidatario.

### Determinazione d'ufficio della tariffa con moltiplicatore tariffario ( $\theta$ pari a 0,9)

La tariffa verrà determinata d'ufficio dall'Autorità ponendo il moltiplicatore tariffario  $\theta$  pari a 0,9 finché perdurano le seguenti casistiche.

- a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
- b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;

- c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
  - d) risulti che il gestore abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
  - e) in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria,
- In tali casi, la tariffa calcolata in base al MTI-2, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell’Autorità.

### Incentivi per miglioramento qualità contrattuale

Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria (componente tariffaria UI2), obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità, che, in sede di prima attivazione, è volto a promuovere - premiando le Best Practices - la crescita dei livelli di qualità contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera 655/2015/R/idr.

### Direttrici della metodologia tariffaria statale

Le “direttrici” della metodologia tariffaria statale, da applicare sull’intero territorio nazionale, (anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato) sono individuate, a tutela dell’utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni del MTI-2 che afferiscono:

- a) alle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario come descritte all’Articolo 2 della Del. 664/2015, nonché alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) di cui all’Articolo 8 dell’Allegato A alla Del. 664/2015;
- b) al limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$ , ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Del. 664/2015;
- c) alle regole tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni (es. componenti a conguaglio), secondo le previsioni di cui al Titolo 7 dell’Allegato A della Del. 664/2015.

*“Se ti addivieni di trattare delle acque consulta prima l’esperienza e poi la ragione”  
Leonardo da Vinci*

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA:



 [info@luel.it](mailto:info@luel.it)  
 +39 346 0017628  
 051 240084



 [info@acquainfo.it](mailto:info@acquainfo.it)  
 +39 331 1079334

